

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 26

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Responsabilità civile dei partiti politici per illeciti penali
commessi da loro esponenti

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai evidente a tutti come il crollo della prima repubblica sia stato causato dallo smascheramento del criminale sistema di corruzione e concussione da quella attuato, finalizzato all'illecito finanziamento della quasi totalità dei partiti che la componevano, in totale spregho del mandato democratico ricevuto dagli elettori.

È altrettanto evidente come non possa essere sufficiente a risarcire la collettività del danno così subito la persecuzione penale nei confronti delle persone che abbiano fisicamente messo in atto le condotte illecite che di quel sistema costituivano l'evidente concretizzazione.

L'enormità del danno economico occorso al paese richiede, in aggiunta, l'escussione del patrimonio dei colpevoli. Ma al di là della constatazione, puramente tecnica, della probabile incapienza dei patrimoni di questi ultimi a fronte dell'ordine di grandezza dei risarcimenti necessari, non ci pare equo non coinvolgere quei partiti che di quelle illecite azioni personali sono stati i mandanti morali e, spesso, i beneficiari.

All'articolo 1 del nostro disegno di legge stabiliamo pertanto la responsabilità civile dei partiti politici per i danni subiti da terzi per reati commessi da una serie di persone fisiche che in vario modo possono a questi fare riferimento, con un ventaglio di posizioni che vanno dal rappresentante al semplice «indicato», in modo da lasciare al giudice la concreta valutazione dello spessore e della valenza, univoca o biunivoca, del rapporto che lega la persona al partito, sì da attuare il dettato dell'articolo ogni qualvolta si possa riscontrare un vantaggio del partito a fronte dell'illecito comportamento della persona fisica.

All'articolo 2 prendono corpo le disposizioni processuali atte a rendere più rapida

la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni o la restituzione delle somme illecitamente percepite dai partiti da parte di quei soggetti, persone fisiche o enti, che abbiano subito un danno dall'illecito comportamento dei soggetti di cui all'articolo 1 e che quindi possono costituirsi parte civile nel procedimento penale a loro carico.

Infatti, al comma 1 viene stabilito il principio che la citazione in giudizio del partito, quale responsabile civile, debba essere effettuata preferibilmente in sede penale. Tale disposizione ha l'intento di permettere al giudice penale di decidere prontamente anche in merito al risarcimento del danno, diminuendo notevolmente i tempi per il ristoro e contemporaneamente, ponendosi tale procedimento con carattere di specialità nei confronti delle disposizioni generali, incentivando le parti lese ad utilizzare la procedura stabilita da questa norma.

Si è preferito evitare il carattere di esclusività dell'esercizio di tale azione civile in sede penale per ovvie ragioni di opportunità, soprattutto in considerazione del fatto che l'azione penale potrebbe non aver luogo o interrompersi per una causa di estinzione del reato, precludendo così la possibilità per la parte civile di ottenere comunque il risarcimento del danno.

I commi 2 e 3 sono la naturale conseguenza di questo principio innovativo fondamentale: il comma 2 permette al giudice penale di liquidare il danno nelle sue diverse forme e nel suo ammontare anche in via equitativa, volendo così venire incontro alle difficoltà della parte lesa nel dimostrare compiutamente il pregiudizio subito; il comma 3 dispone l'obbligo per il giudice di primo grado di ordinare il sequestro dei beni del partito per un'importo pari a quanto liquidato in base al comma 2, stabilendone tuttavia dei limiti, dati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'ammontare delle quote associative annuali, a motivo dell'evidente estraneità degli iscritti ai fatti in oggetto.

Data la specialità della procedura qui prevista, il comma 4 è norma di coordinamento con le disposizioni stabilite dagli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale in materia di legittimazione all'azione civile, di costituzione della parte civile e di citazione del responsabile civile. In questo comma viene inoltre esclusa la possibilità di applicazione delle norme relative agli articoli 80, 81, 86 e 87 del codice di procedura penale, concernenti la richiesta di esclusione della parte civile e del responsabile civile, sia d'ufficio che ad istanza delle varie parti legittimate. Ciò al fine, proprio per la specialità del procedimento, di evitare particolari ostacoli che si frappongano alla speditezza della procedura qui prevista.

Nei commi 5 e 6 dell'articolo 2 si è voluto considerare il caso in cui l'imputato ricorra ai riti alternativi, per evitare che un tale ricorso possa vanificare gli intenti del presente disegno di legge. Si è disposto così, in via del tutto eccezionale, soprattutto per quanto riguarda il procedimento previsto dall'articolo 444 del codice di procedura penale, di prevedere il sequestro conservativo dei beni del responsabile civile anche d'ufficio, su disposizione del giudice (comma 5). Il comma 6 è norma del

tutto innovativa che stabilisce che le sentenze previste dagli articoli 442 e 444 facciano stato nel giudizio civile, evitando così alla parte lesa un inutile e gravoso onere probatorio per la dimostrazione della responsabilità in tale sede.

L'articolo 3 dispone modifiche alla legge 18 novembre 1981, n. 659, allargando alla disponibilità di diritti reali su beni immobili l'obbligo di denuncia nel bilancio annuale dei partiti.

L'articolo 4 sancisce la retroattività della presente legge, nonché la possibilità di revocatoria degli atti di disposizione compiuti dai partiti a danno della parte civile, invertendo l'ordine della prova relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2901 del codice civile mediante una presunzione *juris tantum*, con il limite di retroattività temporale a partire dall'anno antecedente all'approvazione della presente proposta di legge.

Infine, per disattivare i meccanismi di trasformismo tanto frequenti, soprattutto recentemente, nel nostro panorama politico e che potrebbero tentare di nullificare le tante responsabilità accumulate in decenni di illeciti, si dispone la traslazione delle responsabilità dalle vecchie organizzazioni politiche alle nuove, nonostante modifiche di nomi e/o epurazioni di dirigenza, mediante semplici quanto ovvie connessioni strutturali/patrimoniali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. I partiti politici sono civilmente responsabili per i danni subiti da terzi per i reati commessi da loro rappresentanti, segretari, dirigenti, funzionari, incaricati e indicati a qualsiasi titolo nello svolgimento e nell'ambito di attività ed incombenze connesse alla funzione politico-amministrativa del partito, nonché alle sue esigenze organizzative interne, finanziamento compreso.

Art. 2.

(Disposizioni processuali)

1. L'azione di risarcimento e/o restituzione contro il partito politico quale responsabile civile del danno può essere esercitata in sede penale con la citazione in giudizio del partito, in persona del segretario politico *pro tempore*, ad opera del terzo danneggiato costituitosi parte civile nel giudizio a carico di chi ha commesso il reato.

2. Con la sentenza di condanna del responsabile civile il giudice penale di primo grado liquida il danno nel suo ammontare, procedendo anche in via equitativa nel caso le prove acquisite non ne consentano una determinazione precisa.

3. Con la sentenza di condanna del responsabile civile il giudice di primo grado ordina, nei limiti di cui al comma 2, il sequestro di eventuali beni immobili o mobili di proprietà del partito, nonché delle voci di entrata di cui al bilancio annuale, previsto dall'articolo 4 legge 18 novembre 1981, n. 659, del partito politico ritenuto responsabile, sino ad un terzo del loro ammontare, fatta eccezione per le somme provenienti dalle quote associative annuali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Nel procedimento di cui ai commi da 1 a 3, gli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale si applicano in quanto compatibili. Si intendono comunque non applicabili gli articoli 80, 81, 86 e 87 del medesimo codice.

5. Nel caso in cui il giudice pronunci, sentenza di condanna a norma degli articoli 442 e 444 del codice di procedura penale, lo stesso, anche d'ufficio, deve sempre disporre contemporaneamente il sequestro conservativo dei beni del responsabile civile.

6. Le sentenze di condanna a norma degli articoli 442 e 444 del codice di procedura penale fanno stato nel giudizio civile per il risarcimento del danno anche nei confronti del responsabile civile.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 18 novembre 1981, n. 659)

1. Il comma undicesimo dell'articolo 4, della legge 18 novembre 1981, n. 669, è sostituito dal seguente:

«Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, i diritti reali su beni immobili, nonché le partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i residui comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito».

Art. 4.

(Entrata in vigore - revocatoria - disposizioni transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Essa si applica alla richiesta di risarci-

mento conseguente a reati commessi dai soggetti di cui all'articolo 1 anche anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

3. Le condizioni previste dall'articolo 2901 del codice civile per l'azione revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio promossa dalla parte civile nei confronti del partito politico quale responsabile civile ai sensi della presente legge, si presuppongono sussistenti fino a prova contraria.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica per tutti gli atti compiuti dal partito a partire dall'anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

5. Se al momento della proposizione dell'azione di risarcimento non risulta più essere in attività il partito politico di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo 1, si considerano civilmente responsabili la formazione o le formazioni politiche di diretta emanazione e/o beneficiare di struttura, organizzazione, sedi, beni strumentali e patrimoniali in genere del partito politico disciolto.